

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

(GU n.191 del 5-8-1964 - Suppl. Ordinario)

Vigente al: 5-8-1964

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.

La restituzione è corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti:

- del 60 per cento fino al 30 giugno 1964;
- del 65 per cento fino al 31 dicembre 1964;
- del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965;
- dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni è detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

Nella ipotesi di cui al precedente comma, la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione di diritti modello A-55 deve indicare, oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nel precedente comma.

Art. 4.

La restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale

sull'entrata.

Art. 5.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 6.

Ai fini della restituzione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.

Art. 7.

All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964, si fara' fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 luglio 1961

SEGNI

MORO - TREMELLONI -
SARAGAT - GIOLITTI
- COLOMBO - MEDICI
- MATTARELLA

Vi sto, il Guardasigilli: REALE

TABELLA

Parte di provvedimento in formato grafico